



Comune di Santa Marina Salina  
Provincia di Messina

**ORIGINALE**  
DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA MUNICIPALE

N. 41 / 2014 REG. DELIBERE

**OGGETTO:** “Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive e disposizioni di semplificazione e liberalizzazione nel settore delle attività produttive”.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di Maggio alle ore 18,30 e seguenti, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE
1. LO SCHIAVO	MASSIMO	SINDACO	SI
2. ARABIA	DOMENICO	VICE-SINDACO	NO
3. SIDOTI	LINDA VALERIA	ASSESSORE	SI
4. CAPASSO	GIUSEPPE	ASSESSORE	SI
5. BENENATI	ELIO	ASSESSORE	NO

Presiede il Sindaco Sig. Massimo Lo Schiavo;

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Susanna Pignatello;

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Visto che ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.90 n.142, recepito dalla L.R. n.48/91 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE;

Il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE;

Vista l'allegata proposta il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato

Di dichiarare la stessa, con separata votazione, immediatamente esecutiva

**COMUNE DI S. MARINA SALINA**

(Provincia di Messina)

Allegato alla deliberazione di :

**GIUNTA MUNICIPALE**

N° **41**

Del. 2014 **8 MAGGIO**

**SETTORE :** Amministrativo

**SERVIZIO:** Affari Generali

Proposta di deliberazione per :

**GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO : Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive e disposizioni di semplificazione e liberalizzazione nel settore delle attività produttive**

**IL SINDACO / L'ASSESSORE**

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale attivare tutti gli strumenti utili per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare per gli adempimenti a carico delle imprese;

Considerato che lo Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta un efficace strumento di semplificazione amministrativa la cui attivazione, a seguito del percorsi citato, può consentire ulteriori forme di razionalizzazione e semplificazione amministrativa;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 contenente il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Considerato che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;

Considerato in particolare che con l'approvazione del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006) e della legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183) vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;

Considerato che con le medesime disposizioni si ritengono incompatibili con l'ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa i seguenti limiti:

- a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
- b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
- d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
- f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
- f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Dato atto che le disposizioni del D.L. 223/2006 obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;

Considerato che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;

Vista la L.R. 11/4/11, N. 5 ed, in particolare, l'art. 10 che ha recepito dinamicamente il D.P.R. 7/9/10 n. 160;

Considerata la necessità e l'opportunità di dettare disposizioni al fine di adeguare la normativa comunale alle nuove disposizioni in materia e, soprattutto, ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese contenuti nelle disposizioni del decreto-legge;

Ritenuto necessario adottare una regolamentazione delle attività produttive che escluda barriere di accesso al mercato e limitazioni amministrative consistenti in distanze, parametri numerici o altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007;

Considerato che tale deliberazione contiene anche l'approvazione di misure urgenti poi confluite nel Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" (GU n. 26 del 1-2-2007), testo in vigore dal 2 febbraio 2007;

Dato atto che per effetto delle disposizioni citate sono state liberalizzate le attività di acconciatore e di estetista, fermi restando i requisiti professionali ed igienico-sanitari;

Tutto ciò premesso e considerato e preso atto che allo stato attuale le attività economiche soggette a regolamentazione comunale che possono essere rilevanti ai fini dell'applicazione dei principi contenuti nella normativa in argomento sono:

- attività di vendita di quotidiani e periodici
- distributori di carburante
- farmacie
- estetisti
- acconciatori
- esercizi di somministrazione
- esercizi di vicinato
- medie strutture di vendita
- grandi strutture di vendita
- forme speciali di vendita
- commercio su aree pubbliche

Considerato che talune di queste attività (farmacie, distributori di carburanti, grandi strutture di vendita) non possono essere regolamentate dall'Amministrazione comunale in mancanza di un provvedimento legislativo regionale di adeguamento;

Considerato che talune delle citate attività (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita) non prevedono, in base alla legislazione nazionale e regionale elementi di contrasto con le previsioni del d.l. 223/2006;

Ritenuto inoltre opportuno fornire alcune indicazioni interpretative in merito alle disposizioni del decreto legge 223/2006 come convertito nella legge 248/2006 al fine di evitare interpretazioni diversificate e non coerenti da parte dei vari uffici e dei cittadini;

Considerato che i Comuni sono obbligati ad adeguare le proprie disposizioni alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria e che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;

Esaminato l'art. 38 della L. 133/2008 "Impresa in un giorno", che contiene norme di immediata attuazione (commi 1 e 2) e principi di semplificazione, innovazione ed ulteriore favore verso l'avvio di attività produttive di beni e servizi;

Visto inoltre l'art. 83-bis della medesima L. 133/2008 inerente la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, dal quale si ricava la liberalizzazione sia dell'apertura di impianti di distribuzione di carburanti che dell'esercizio di attività integrative accessorie;

Considerato che la disciplina in questione è immediatamente applicabile anche in assenza di un recepimento regionale in quanto frutto della potestà legislativa esclusiva statale;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", con il quale vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondati sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;

Considerato che:

- con le medesime disposizioni si ritengono incompatibili con l'ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa i seguenti limiti: l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- disposizioni del Decreto obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;

Visto inoltre il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica il quale introduce, all'articolo 49, una revisione dell'articolo 19 della legge 241/1990 prevedendo la “Segnalazione certificata di inizio attività – Scia”;

Dato atto che le disposizioni sulla SCIA si applicano in Sicilia per effetto del recepimento dinamico dell'art. 19 succitato previsto con la L.R. 5/2011 (ART. 6);

Considerato che con la nuova disciplina della SCIA si supera il regime di autorizzazione e di dichiarazione di inizio di attività e che il campo di applicazione della segnalazione certificata appare più ampio di quello previsto dalla dichiarazione di inizio di attività;

Dato atto che risulta vietata l'introduzione di parametri numerici per la disciplina degli esercizi di somministrazione;

Considerata l'opportunità di non introdurre criteri qualitativi sulla base di indicatori che potrebbero risultare discriminatori e penalizzanti per le imprese del settore (soggette agli stessi anche in caso di ampliamento e modifiche strutturali) e che pertanto, risulta opportuna e necessaria una liberalizzazione completa fermi restando i requisiti minimi di accesso stabiliti dalla vigente normativa, ivi compresi i requisiti urbanistici ed igienico-sanitari;

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 116 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione;

Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai responsabili degli Uffici Affari Generali e Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);


Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Con votazione palese, unanime, favorevole,

### DELIBERA

- di approvare l'unito "Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive";
- di approvare l'allegato A, parte integrante del presente atto, contenente "Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa";
- di approvare l'allegato B, parte integrante del presente atto, contenente "Procedimenti soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i."
- di approvare l'unito schema di convenzione spedito il 10 dicembre 2013 da C.C.I.A.A. di Messina (mediante pec), dal quale si evince che non sono previsti costi a carico dei Comuni in regime di delega;
- di autorizzare il Sindaco alla firma della suddetta convenzione con la C.C.I.A.A.;
- di prevedere l'entrata in vigore dello Sportello Unico in convenzione con la C.C.I.A.A. di Messina con decorrenza immediata;
- di nominare Responsabile del SUAP il segretario comunale con responsabilità del provvedimento finale conclusivo avente rilevanza esterna;
- di nominare la STRUTTURA SUAP, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990, nelle figure dei seguenti operatori con responsabilità dei subprocedimenti, in relazione alle specifiche materie di competenza relative a ciascun atto: il responsabile del settore tecnico, il responsabile del settore amministrativo.
- di dare atto che le pratiche di natura edilizia seguono il regime giuridico proprio e rimangono di esclusiva competenza del settore tecnico anche laddove ineriscono a procedimenti commerciali.
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**IL SINDACO**  
(Massimo Lo Schiavo)



Pareri di cui all'art.53 della L. 142/90,  
come recepito con l'art.1, comma 1, lett. i), della L.R. n.48/91,  
come modificato dall'art.12 della L.R. n.30/2000.

**PROPOSTA AD OGGETTO:** Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive e disposizioni di semplificazione e liberalizzazione nel settore delle attività produttive

SETTORE: Amministrativo  
UFFICIO: Affari Generali

Per la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

S. Marina Salina, 8/5/14

G.Tripi

**UFFICIO RAGIONERIA**

Per la regolarità contabile si esprime parere : FAVOREVOLE

S.Marina Salina, 8/5/14

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

G.Tripi

**Attestazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 03.12.'91 n. 44**

**Accertato** l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio

**ATTESTA**

**la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta.**

S.Marina Salina,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

G. Tripi



## Allegato A

### “Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa”

- 1) La segnalazione certificata di inizio attività trova applicazione nei casi previsti dall'art. 19 della legge 241/1990, dalla normativa speciale nonché nei seguenti procedimenti:
  - commercio su aree pubbliche in forma itinerante
  - somministrazione di alimenti e bevande
  - attività di sala giochi
  - commercio al dettaglio in esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e forme speciali di vendita- strutture sanitarie
  - servizi alla prima infanzia
  - attività di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza inferiore alle 200 persone
  - tutte le procedure di subingresso, variazione, trasferimento e cessazione (ove non sia prevista una procedura più semplificata)
- 2) La segnalazione certificata di inizio attività è sottoscritta dall'interessato che provvede ad autocertificare il possesso dei requisiti avvalendosi, facoltativamente, delle asseverazioni, perizie e dichiarazioni di tecnici abilitati.
- 3) La segnalazione certificata di inizio attività è sottoscritta dall'interessato che provvede ad autocertificare il possesso dei requisiti avvalendosi, obbligatoriamente delle asseverazioni, perizie e dichiarazioni di tecnici abilitati nei casi espressamente previsti dalla vigente normativa.



## Allegato B

**“Procedimenti soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990 (come modificata dalla legge 122/2010)”**

### **ART. 1 – LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ACCONCIATURA**

1. L'attività di acconciatore non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.
2. E' altresì soppresso l'obbligo di chiusura infrasettimanale.
3. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
4. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo) della segnalazione certificata di inizio attività.

### **ART. 2 – LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ESTETICA**

1. L'attività di estetista non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.
2. E' altresì soppresso l'obbligo di chiusura infrasettimanale.
3. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
4. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo) della segnalazione certificata di inizio attività.

### **ART. 3 – LIBERALIZZAZIONE DELLA CONSUMAZIONE SUL POSTO IN ESERCIZI DI VICINATO**

1. E' soppresso il divieto del consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, l'attività artigianale alimentare o il produttore agricolo, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2. L'attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi e nulla-osta fermi restando i requisiti igienici e gli eventuali obblighi di notifica ai sensi del reg. Ce 852/2004.

3. Si intende per:

*Prodotti di gastronomia:* panini, pizzette, tramezzini, focaccia, sandwich, toast, salumi, formaggi, pizze, gelati ed altri analoghi prodotti a condizione che non richiedano operazioni di cucinatura, fatta eccezione per il semplice riscaldamento anche mediante forno a microonde; primi e secondi piatti precotti; altri prodotti che possono farsi rientrare nella definizione normativa in base alla comune esperienza anche in considerazione delle tradizioni locali o etniche, ivi comprese le bevande (acqua, caffè ecc...) anche se oggetto di preparazione con macchinari. Spetta all'amministrazione la dimostrazione della non appartenenza di un determinato prodotto ai "prodotti di gastronomia" ai fini della contestazione di eventuali illeciti amministrativi. I soggetti abilitati alla vendita per il consumo immediato di prodotti di gastronomia possono vendere per il medesimo fine anche i prodotti necessari alla corretta fruizione dei prodotti di gastronomia.

*Locali dell'azienda:* tutti gli spazi a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia su area privata che su area pubblica purchè all'interno dell'esercizio o su pertinenze anche esterne.

*Arredi dell'azienda:* tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto ivi compresi tavoli, sedie, suppellettili ecc...

*Somministrazione assistita:* Attività materiale consistente nel servizio al tavolo del cliente. A tal fine il gestore dovrà limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potrà svolgere funzioni di servizio mediante menu' o altro servizio assistito. Sono esclusi dal divieto i servizi di assistenza a soggetti portatori di handicap, donne in gravidanza, anziani e minori di età inferiore ai 14 anni.

#### **ART. 4 - LIBERALIZZAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del d.l. 223/2006 e del Dlgs 59/2010 nonché della vigente normativa è soggetta al solo possesso dei requisiti morali e professionali senza la previsione di ulteriori criteri quantitativi o qualitativi per l'avvio dell'attività.

2. Devono considerarsi abrogati i parametri numerici previsti nella precedente normativa comunale nonché eventuali criteri qualitativi.

3. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo) della segnalazione certificata di inizio attività.

#### **ART. 5 – LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 170/2001 non è più soggetta ai limiti e restrizioni consistenti in:
  - rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
  - rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.
2. Si devono considerare pertanto superati, dalla data di approvazione del presente atto:
  - i contingenti numerici previsti dalla normativa di settore ivi compresi quelli contenuti nel piano comunale delle edicole;
  - le distanze fra esercizi simili o da altre attività economiche
  - la zonizzazione comunale in materia.
3. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo) della segnalazione certificata di inizio attività.



#### **ART. 6 – LIBERALIZZAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali.
2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.

3. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo) della segnalazione certificata di inizio attività.

**ART. 7 – LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI ED INTEGRATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE**

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, sono da intendersi abrogate o comunque disapplicate le disposizioni che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, in un impianto di distribuzione di carburanti o nella stessa area di pertinenza dello stesso, attività e servizi integrativi quali:
- somministrazione di alimenti e bevande
  - vendita di quotidiani e periodici
  - svolgimento di attività commerciali
  - svolgimento di attività artigianali
  - fornitura di servizi ricettivi e turistici
  - altre attività e servizi compatibili con la gestione dell'impianto.
2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.





## COMUNE DI SANTA MARINA SALINA PROVINCIA DI MESSINA

### “Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)”

#### Indice:

Art. 1 – Definizioni .....	2
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Finalità e campo di applicazione.....	3
Art. 4 – Telematica al servizio dei procedimenti e delle procedure .....	4
Art. 5 – Organizzazione e composizione del SUAP.....	4
Art. 6 - Responsabile e operatori interni.....	5
Art. 7 - Compiti del Responsabile dello Sportello Unico.....	6
Art. 8 - Incarico di direzione dello Sportello Unico .....	7
Art. 9 - Definizione degli ambiti di competenza .....	7
Art. 10 - Coordinamento .....	8
Art. 11 – Procedimento automatizzato .....	8
Art. 12 – Procedimento ordinario.....	9
Art. 13 – Collaudo.....	10
Art. 14 – Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche .....	11
Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali .....	11
Art. 16 Pubblicità.....	11



## **Art. 1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
  - a) SUAP: lo Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
  - b) Responsabile: il Responsabile dello Sportello Unico nominato con provvedimento del Sindaco o con altro atto previsto dalle norme vigenti;
  - c) Referente interno o operatore del SUAP: il dipendente dell’Amministrazione Comunale individuato ai sensi del presente regolamento;
  - d) Referente esterno del SUAP: il dipendente dell’Amministrazione terza individuato come responsabile delle fasi endoprocedimentali di competenza di un Ufficio o Servizio ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico da parte dei competenti organi dell’Amministrazione interessata;
  - e) Struttura: il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive, i referenti interni o operatori del Comune ed il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale a qualunque titolo, anche in via provvisoria, a disposizione del SUAP nell’esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento;
  - f) Decreto: il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - g) Legge 241/90: rinvio dinamico al testo aggiornato della legge, come recepito ed applicabile in Sicilia;
  - h) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della legge 241/1990;
  - i) Procedimento automatizzato: la procedura amministrativa disciplinata dall’art. 5 del Decreto e costituita da endoprocedimenti tutti soggetti a scia o a mera comunicazione;
  - j) Procedimento ordinario: il procedimento amministrativo disciplinato dall’art. 7 del Decreto formato da endoprocedimenti per i quali la normativa prevede il rilascio di un provvedimento espresso;
  - k) Procedura di collaudo: il procedimento amministrativo disciplinato dall’art. 10 del Decreto;
  - l) Portale: le pagine web del sito “[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)”;

- m) Sito: le pagine web dell'Ente dedicate allo Sportello Unico delle Attività Produttive;
- n) PEC: la posta elettronica certificata della struttura SUAP;
- o) Email: l'indirizzo di posta elettronica ordinaria della struttura SUAP;
- p) Variante ordinaria: la variante allo strumento urbanistico disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- q) Variante semplificata: il procedimento di variante urbanistica disciplinato dall'art. 8 del Decreto;
- r) si intendono inoltre richiamate le definizioni di cui all'art. 1 del Decreto e le altre definizioni previste dalla vigente normativa, quali in particolare la L.R. 5/2011.

#### **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa del SUAP ai sensi del Decreto.
2. Lo Sportello Unico costituisce unità organizzativa ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990..

#### **Art. 3 – Finalità e campo di applicazione**

1. Il SUAP persegue in linea generale il rispetto e l'applicazione dei principi costituzionalmente tutelati dall'art. 97 Cost. e costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l'Ente locale assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi ed opera quale centro d'impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio, assicurando la gestione del procedimento unico, l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere, promuovendo la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
2. Per le finalità indicate dal Decreto è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
3. L'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità oltre che di snellezza e rapidità.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

#### **Art. 4 – Telematica al servizio dei procedimenti e delle procedure**

1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del SUAP nonché i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nel Decreto (ovverosia mediante PEC e firma digitale).
2. La presentazione con modalità diversa da quella telematica determina inammissibilità delle istanze nell'ambito del procedimento ordinario e irricevibilità delle procedure nell'ambito del procedimento automatizzato e non comporta in ogni caso attivazione di alcun procedimento amministrativo.
3. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Previo accordo, anche informale, con le amministrazioni competenti il SUAP potrà definire modalità di trasmissione telematica ulteriori a quelle previste e consentite dalla vigente normativa.

#### **Art. 5 – Organizzazione e composizione del SUAP**

1. Le funzioni di cui al presente regolamento sono esercitate direttamente ed in modo unitario dagli enti coinvolti nella procedura SUAP attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
2. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dagli organi politici.
3. La Giunta può dettare indirizzi e criteri applicativi al fine di coordinare le attività dello Sportello Unico con quelle degli altri uffici dell'Amministrazione.
4. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive si compone:
  - del Responsabile della struttura;
  - dei responsabili di endoprocedimenti, che si identificano con i responsabili di settore;
  - dei referenti interni definiti "operatori"

- dei referenti presso le altre Amministrazioni.

5. Il Responsabile della struttura ed i responsabili di endoprocedimento, si avvalgono direttamente del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, concordando i tempi e le forme di collaborazione.

6. Nell'esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente regolamento il personale dell'Amministrazione Comunale è funzionalmente dipendente dalla struttura, ricevendo da questa ordini e direttive.

7. Il Responsabile del SUAP, nelle forme e nei limiti previsti da eventuali protocolli di intesa con le Amministrazioni esterne si avvale del personale delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento concordando i tempi e le forme di collaborazione con i rispettivi Responsabili.

8. I Responsabili di Settore che a qualunque titolo si trovano a collaborare, anche in via provvisoria od in relazione ad uno specifico procedimento, con lo Sportello Unico delle Attività Produttive devono comunque prendere in carico le pratiche relative al SUAP al fine di garantire il rispetto dei tempi procedurali di cui al presente regolamento e sono soggetti alle direttive del Responsabile del SUAP.

9. I dipendenti assicurano la massima disponibilità nella creazione, aggiornamento e revisione della modulistica e delle informazioni relative a procedimenti di competenza dello Sportello Unico.

10. Il Responsabile del SUAP coordina le attività di cui al presente articolo attraverso:

- a) Richieste informali (telefoniche o telematiche);
- b) Incontri e conferenze interne dei servizi;
- c) Richieste formali con sollecito o diffida;
- d) Altri strumenti di collaborazione, formale od informale.



#### **Art. 6 - Responsabile e operatori interni**

1. Alla direzione dello Sportello Unico è preposto un Responsabile.

2. Al Responsabile compete, salvo delega espressa ad altro dipendente assegnato al servizio, anche in relazione a specifici procedimenti:

- a) L'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento ordinario nonché degli atti di interruzione e sospensione del procedimento, della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda nonché della comunicazione di esito negativo del

procedimento;

- b) La convocazione delle conferenze dei servizi interne, delle conferenze dei servizi esterne e delle audizioni di cui al Decreto;
- c) L'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti, anche organizzativi, concernenti lo Sportello Unico, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- d) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- e) La responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti i procedimenti di cui al presente regolamento.

#### **Art. 7 - Compiti del Responsabile dello Sportello Unico**

1. Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:

- a) coordina l'attività degli operatori e degli operatori responsabili dei subprocedimenti, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza;
- b) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando il referente del SUAP presso l'Amministrazione ovvero direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
- c) sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- d) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
- e) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati

2. Il Responsabile organizza e detta disposizioni affinché la struttura impronti la propria attività ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) preciso rispetto dei termini;
- c) rapida risoluzione di contrasti e di difficoltà interpretative;
- d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

- e) standardizzazione, informatizzazione e diffusione della modulistica e delle procedure;
- f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione;

#### **Art. 8 - Incarico di direzione dello Sportello Unico**

La direzione dello Sportello Unico spetta al segretario comunale pro tempore.

L'incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco.

#### **Art. 9 - Definizione degli ambiti di competenza**

1. Il Responsabile dello Sportello Unico svolge la propria attività con piena autonomia gestionale ed organizzativa e risponde:

- a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
- b) dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;
- c) della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;

2. Gli ambiti di competenza sono i seguenti:

- a) per gli operatori interni facenti parte della struttura: responsabilità dell'istruttoria e del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento;
- b) per gli operatori responsabili di endoprocedimenti: responsabilità dei procedimenti intermedi, in particolare di tipo urbanistico-edilizio secondo le normative di settore e del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento. ;

Sono operatori interni:

l'istruttore amministrativo, ctg. C5 Cafarella (che svolge funzioni di preposta al front office),  
l'istruttore di vigilanza A. Prestipino.

Sono operatori responsabili di endoprocedimenti i responsabili dei settori di competenza.

3. Il front office dello Sportello cura:

- a) l'accoglienza del pubblico per le informazioni di carattere generale, anche mediante gli strumenti di comunicazione telematica;



- b) la ricezione delle richieste di appuntamento e di indizione delle conferenze dei servizi;
- c) la ricezione, l'archiviazione informatica delle pratiche ed il loro aggiornamento telematico;
- d) l'accesso ai documenti amministrativi, agli archivi contenenti dati personali (ai fini dell'aggiornamento, rettificazione, cancellazione ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali) l'estrazione di copia, la consulenza generale con riferimento a tutti gli endoprocedimenti di competenza (ove il documento sia detenuto presso altro ufficio od ente il Responsabile chiede allo stesso la consegna del documento o di copia dello stesso);
- e) ogni altra funzione e/o compito attribuito o delegato dal Responsabile.

#### **Art. 10 - Coordinamento**

1. Lo Sportello Unico esercita compiti di coordinamento, per le attività disciplinate dal presente regolamento, nei confronti delle altre strutture dell'Ente cointeressate a dette attività.
2. A tal fine il Responsabile dello SUAP può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'Ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, nonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l'esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi l'opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad enti pubblici ed organismi privati interessati.
3. Le altre strutture dell'ente cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione, e comunque il pieno rispetto dei termini prescritti.
4. Il Responsabile dello SUAP ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti da altre strutture, utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
5. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dello Sportello Unico con le modalità definite e concordate con il Responsabile.

#### **Art. 11 – Procedimento automatizzato**

1. A seguito della presentazione di un procedimento automatizzato il SUAP procede alla effettuazione delle verifiche in merito al possesso dei requisiti previa definizione di un meccanismo di controllo a campione generalizzato secondo le seguenti direttive:
  - controllo completo e dettagliato dei procedimenti per i quali vi possano essere sospetti di false

dichiarazioni o irregolarità anche in relazione alle caratteristiche delle procedure, dei soggetti intestatari o degli immobili oggetto di intervento;

- controllo a campione delle procedure per le quali l'interessato si è avvalso di una agenzia per le imprese;
- controllo a campione delle procedure relative ad imprese certificate con certificazione di qualità;
- controllo a campione delle procedure relative a subingressi, cessazioni o variazioni societarie;
- controllo a campione delle dichiarazioni concernenti i requisiti morali e professionali;
- controllo a campione delle procedure per le quali l'interessato si è avvalso di forme di assistenza preventiva da parte degli uffici (accettazione controllata, parere preventivo e simili).

2. Si procede alla dichiarazione di irricevibilità, con conseguente inefficacia delle segnalazioni certificate e comunicazioni presentate:

a) qualora il procedimento automatizzato non sia presentato con modalità telematica non conforme alla normativa (mail ordinaria, firma digitale scaduta, sottoscrizione digitale apposta da soggetto diverso dal diretto interessato ecc....)

b) qualora le procedure presentate non siano chiaramente ed univocamente identificabili

c) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

3. In caso di irricevibilità gli effetti abilitativi decorrono dalla presentazione della documentazione in formato completo e regolare.

#### **Art. 12 – Procedimento ordinario**

1. Al di fuori dei casi di applicazione del procedimento automatizzato l'interessato presenta la domanda unica unitamente alle istanze per l'attivazione di uno o più endoprocedimenti comportanti il rilascio di atti di assenso da parte di Pubbliche Amministrazioni. Lo Sportello Unico acquisisce gli atti di assenso ai sensi del Decreto, della legge 241/1990, del presente regolamento e degli eventuali accordi e convenzioni con gli enti interessati.

2. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenda.

3. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.



4. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

### **Art. 13 – Collaudo**

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
  - a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
  - b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del Decreto.
5. L'imprenditore comunica in ogni caso al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

#### **Art. 14 – Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche**

1. L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l'addestramento professionale degli addetti assegnati allo Sportello Unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.
3. Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.
4. In particolare i programmi informatici devono garantire il mantenimento dei requisiti minimi previsti dal Decreto ed il collegamento con il Portale nazionale.

#### **Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Decreto, alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, alla legge 7 agosto 1990 n. 241, al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed alla vigente normativa in materia di attività produttive.
2. Le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali in materia di attività produttive devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di semplificazione contenute nella legge 241/1990, nel Decreto e nel presente regolamento senza necessità di modifica o abrogazione espressa delle stesse.

#### **Art. 16 Pubblicità**

1. Al presente regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità.
2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico sul sito comunale perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO

GLI ASSESSORI

Umberto V. Sidoti  
Giuseppe Caputo  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

Dal 09/05/2014 al 24/05/2014 al n. 195 del Reg. Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione: [Signature]

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi di legge per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

### LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

Il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;

Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 8/5/14

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]